

Termine d'opposizione: 4 ottobre 1945.

## **Decreto federale**

concernente

### **l'ingrandimento degli aerodromi civili.**

(Del 22 giugno 1945.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 23 e 37 *ter* della Costituzione;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 1945,

*decreta:*

#### **Art. 1.**

La Confederazione concede dei sussidi:

- a) per le costruzioni da eseguirsi al fine di adattare al traffico continentale gli aeroporti presso Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo; se circostanze particolari e lo sviluppo di questo traffico lo giustificano, e se gli interessi della difesa nazionale lo consentono, l'Assemblea federale può classificare altri aerodromi nella categoria degli aeroporti continentali;
- b) per la trasformazione dell'aeroporto di Zurigo in aeroporto intercontinentale della Svizzera;
- c) per la costruzione o il miglioramento di aerodromi regionali svizzeri, allorchè questi interessano tutta la Confederazione o una parte considerevole della stessa.

#### **Art. 2.**

L'aliquota massima dei sussidi federali è fissata:

- a) a 30 per cento delle spese di costruzione per gli aeroporti del traffico continentale;
- b) a 35 per cento delle spese supplementari di costruzione per la trasformazione dell'aeroporto di Zurigo in aeroporto intercontinentale, nonchè delle spese di costruzione causate dallo spostamento del poligono d'artiglieria di Kloten;

c) a 30 per cento delle spese di costruzione per gli aerodromi regionali.

Per la fissazione dei sussidi federali sarà, in ogni singolo caso, tenuto conto separatamente della situazione finanziaria del beneficiario. Se il beneficiario non è un Cantone, il sussidio federale sarà concesso soltanto alla condizione che il Cantone partecipi alle spese di costruzione in misura almeno uguale. In questo caso i contributi di terzi si computano con le prestazioni del Cantone.

Se la Confederazione acquista un aeroporto o un aerodromo per quale ha versato dei sussidi, essa rimborserà al proprietario il prezzo d'acquisto dei terreni, le spese di costruzione e d'installazione, deducendo l'ammontare dei sussidi da essa versati.

È applicabile la procedura della legge federale del 20 giugno 1939 su l'espropriazione.

#### Art. 3.

Se i lavori da eseguire su un aeroporto o un aerodromo regionale devono servire a procurare occasioni di lavoro, le prestazioni della Confederazione saranno rette dalle prescrizioni che disciplinano la creazione di occasioni di lavoro.

#### Art. 4.

La Confederazione si assume le spese delle installazioni per la sicurezza aerea, per quanto siffatte installazioni siano necessarie alla sicurezza aerea generale della Svizzera.

#### Art. 5.

Le spese d'acquisto dei terreni sono in tutti i casi a carico del proprietario dell'aerodromo.

Per quanto possibile, i terreni coltivati dovranno essere sostituiti con altri terreni coltivabili.

#### Art. 6.

Per gli aeroporti e gli aerodromi la cui costruzione è sussidiata dalla Confederazione, il Consiglio federale può concedere ai proprietari il diritto di espropriazione a norma della legislazione federale su l'espropriazione.

#### Art. 7.

I progetti relativi agli aeroporti ed aerodromi previsti nell'art. 1 devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

#### Art. 8.

I sussidi federali sono concessi dall'Assemblea federale sulla proposta del Consiglio federale.

Il Consiglio federale vigila su l'esecuzione dei progetti.

## Art. 9.

Il Consiglio federale è incaricato, in conformità della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare il presente decreto e di fissare la data della sua entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale,  
Berna, 22 giugno 1945.

Il Presidente: **P. Aeby.**  
Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,  
Berna, 22 giugno 1945.

Il Presidente: **Altwegg.**  
Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1945.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Leimgruber.**

Data della pubblicazione: *5 luglio 1945.*

Termine d'opposizione: *4 ottobre 1945.*

---

## **Decreto federale concernente L'ingrandimento degli aerodromi civili. (Del 22 giugno 1945.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1945
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.07.1945
Date	
Data	
Seite	656-658
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 101

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.